

## 2.4 L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

### Che cosa è cambiato

L'alternanza scuola –lavoro viene introdotta dalla legge 53/03 art. 4; prevede che gli studenti tra i 15 e 18 anni possano frequentare l'intera formazione in alternanza.

Per la sua realizzazione sono previsti accordi tra le singole istituzioni scolastiche e le imprese.

Il decreto attuativo n.77 del 15 aprile 2005 definisce l'alternanza quale modalità didattica, ma le condizioni organizzative previste dal decreto stesso la configurano quale percorso a se stante. L'applicazione del decreto in forma sperimentale per il precedente anno scolastico, permane tale ancora per 18 mesi. La Legge 228/06 del 12 luglio scorso, infatti, ha prorogato la scadenza, prevedendo quindi anche la possibilità di modifica del decreto stesso.

Nel 2005/06 sono stati stipulati una miriade di protocolli d'intesa nazionali tra il Miur ed associazioni datoriali per promuovere e sostenere modalità sperimentali di raccordo tra le scuole e le realtà produttive ed imprenditoriali.

L'impegno certosino del precedente Ministro nel firmare le più varieguate intese a livello nazionale ha prodotto a livello territoriale una grande confusione sul ruolo degli USR e delle scuole nella realizzazione dei progetti sull'alternanza.

A livello territoriale, molto spesso, gli USR hanno sottoscritto accordi locali e indetto procedure di bandi e selezione di progetti sull'alternanza senza alcuna chiarezza e trasparenza, senza nessun vero coinvolgimento e partecipazione delle scuole interessate.

Sulla ripartizione dei finanziamenti disponibili da parte del Ministero, in un recente incontro, il vice-ministro Bastico ha prospettato l'ipotesi di considerare come alternanza scuola-lavoro anche le attività di terza area delle classi quarte e quinte degli istituti professionali, che certamente rispondono alle medesime caratteristiche e in più sono curricolari.

Come si ricorderà, su questo capitolo il precedente Ministro aveva ridotto i finanziamenti al lumicino e solo l'intervento di fondi di riserva, peraltro insufficienti, di alcune Regioni ha permesso con fatica di garantire la legalità dei percorsi post-qualifica degli istituti professionali di stato.

### Possibili ricadute

Nelle scuole le esperienze didattiche di alternanza, in questi ultimi cinque anni sono state del tutto variegata, a volte contrapposte o del tutto prive di valenza formativa, piene in alcuni casi di lavoro nero. C'è quindi la necessità di segnare una chiara e netta discontinuità con la fase precedente.

Nel confermare che l'alternanza può costituire una metodologia didattica che valorizza l'aspetto formativo dell'esperienza pratica, va ribadito che essa si configura quale ulteriore metodologia di acquisizione delle conoscenze e competenze previste dai percorsi di istruzione e formazione, e non costituisce un ulteriore canale formativo.

L'alternanza può essere utile a:

- promuovere e sostenere, nel rispetto dei principi dell'autonomia scolastica e della libertà della ricerca e dell'insegnamento, un piano strategico per favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra le scuole ed il sistema imprenditoriale. Piano strategico individuato dalla scuola nei tempi, modi e contenuti per far entrare la cultura del lavoro nel piano formativo.
- rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione dell'istruzione e della formazione così come richiesto dagli standard europei.

### **Nota bene**

Si tratta (come previsto dallo stesso decreto 77/05) di definire a livello nazionale gli standard qualitativi e una corretta quantificazione oraria in modo che l'alternanza non si confonda con il tirocinio o con il lavoro vero e proprio. E' necessario anche definire con chiarezza la responsabilità della scuola e le procedure di valutazione e certificazione. Restano anche aperti diversi problemi di gestione legati alla mancata costituzione del Comitato Nazionale.

Si ritiene necessaria una procedura concertativa con le parti sociali e con le Regioni che garantisca non solo omogeneità sul territorio nazionale ma anche un adeguato monitoraggio dei progetti realizzati con conseguente raccolta dei dati relativi all'attuazione dei medesimi;

E' necessario un approfondimento dei temi dell'equivalenza formativa e della certificazione delle competenze, anche in attesa dell'istituzione del modello di certificazione delle competenze e per il riconoscimento dei crediti previsto dagli artt. 3, comma 3, e 6 dello stesso D.L. 77.

Va ricordato e sottolineato che l'alternanza, avendo una valenza ad oggi sperimentale per poter essere applicata nella scuola, deve seguire la procedura normativa applicata a tutti gli altri progetti, quindi i progetti di alternanza devono essere approvati dagli organi collegiali.

Non può essere calata dall'alto, gli stessi accordi d'intesa con le associazioni datoriali territoriali devono avvenire solo dopo che la scuola ha individuato le esigenze formative dell'utenza scolastica e ne ha definito il progetto formativo.